

STATUTO

CONTIAMOCI "IN" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALANGIANUS SS VIA LIMBARA 5

Numero REA: SS - 215627

Codice fiscale: 02922800905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al repertorio n.95688 e raccolta n.45750	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	1.1 E' costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"CONTIAMOCI "IN" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ; alla Coopera-	
	tiva, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, non-	
	ché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibi-	
	li, le norme sulla società a responsabilità limitata nonché	
	per quanto compatibili le norme del d.lgs. n. 112/2017 in ma-	
	teria di impresa sociale.	
	1.2 La Cooperativa ha sede nel Comune di Calangianus . Il tra-	
	sferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo	
	Comune non comporta modifica del presente Statuto. La coopera-	
	tiva potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	ART. 2 - DURATA	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 , ma po-	
	trà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'auto-gestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio- sanitari, assistenziali ed educativi. Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.	
	ART. 4 - OGGETTO SOCIALE	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	

	In particolare la cooperativa potrà, stabilmente o temporanea-	
	mente, in proprio o per conto terzi, anche mediante la parte-	
	cipazione a consorzi e raggruppamenti temporanei d'imprese,	
	senza fini speculativi:	
	1. Gestire tramite convenzioni, appalti ed ogni altra forma	
	idonea, beni di particolare valore turistico, scientifico ed	
	archeologico; la gestione e l'allestimento di musei;	
	2. Provvedere al mantenimento, alla custodia ed alla pulizia	
	degli stessi;	
	3. Gestire tramite convenzioni, appalti ed ogni altra forma	
	idonea, servizi e strutture pubbliche e private (colonie, cen-	
	tri ricreativi, centri sociali, ecc.) ad uso turismo sociale,	
	e per tutte le altre attività collaterali previste per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali; la gestione, installazione e	
	realizzazione di musei, il restauro di beni aventi rilevanza	
	culturale e storica;	
	4. Promuovere e gestire corsi di formazione, intesi a dare ai	
	partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti	
	idonei alla qualificazione professionale ed al reinserimento	
	sociale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il	
	contributo dell'U.E., di Enti locali, Regionali, Statali e	
	privati;	
	5. Promuovere e realizzare attività di ricerca e studi, anche	
	volte al migliore sviluppo economico e sociale del territorio;	
	6. Promuovere e realizzare iniziative culturali, eventi, semi-	

	nari, convegni, dibattiti, tavole rotonde, workshop, laboratori didattici nonché siti web e reti di lavoro e di scambio informativo;
	7. Attuare iniziative tendenti a realizzare attività produttive nel settore dell'edilizia, dell'artigianato e dell'agricoltura con conseguente lavorazione, confezionamento e vendita della merce prodotta, in particolare atti a valorizzare i prodotti e le risorse del territorio (comparto sughero e prodotti bio);
	8. Attuare servizi di trasporto persone, sia pubblici che privati, adeguati pure alle persone disabili, esercitando tale attività mediante autopubbliche da piazza, taxi, autonoleggio da rimessa con conducente, pullman, minibus e scuola-bus;
	9. Organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali, ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali di pubblico spettacolo, palestre ed altri impianti sportivi, e quanto altro possa contribuire a migliorare e qualificare la propria attività a servizio delle persone svantaggiate;
	10. Gestire musei di qualsivoglia natura, biblioteche e pinacoteche;
	11. Gestire impianti agrituristiche, maneggi ed ogni altra attività ivi connessa;
	12. Effettuare attività di legatoria, tipografia, serigrafia, copisteria ed elaborazione dati;

	13. Elaborare, sviluppare e gestire attività didattiche e for-
	mative di personale interno ed esterno, nonché progetti per
	lavori socialmente utili e di pubblica utilità, piani d'inse-
	rimento professionali, ed ogni altra forma di progetti fina-
	lizzati ad incentivare l'occupazione: giovanile, femminile e
	di altre specifiche categorie di lavoratori, secondo la norma-
	tiva vigente.
	4.2 Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente
	normativa, la Cooperativa per il conseguimento dello scopo so-
	ciale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a
	quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e con-
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliari,
	mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessaria
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque
	indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi.
	Quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo, la
	cooperativa potrà:
	I. acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e
	comodato unità immobiliari e qualsiasi altro bene mobile ed
	immobile;
	II. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi
	forma, in imprese e società, specie se svolgono attività ana-
	loghe e comunque connesse all'attività sociale;
	III. dare adesione e partecipazione ad Enti od Organismi Eco-
	nomici, Consortili e Fidejussori diretti a consolidare e svi-

	luppare il Movimento Cooperative e ad agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - NUMERO E REQUISITI	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le	
	persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai	
	lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorati-	
	va o professionale.	
	5.3 Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operato-	
	ri, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono	
	richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e	
	capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria	
	mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione conti-	
	nuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla	
	normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono di-	
	rettamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere so-	
	cio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità	
	di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che	

essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

5.4 Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.5 Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

5.6 Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

5.7 Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

6.1 Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone

fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.2 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

6.3 Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.4 Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

6.5 I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea.

6.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e

	non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice ci-
	vile.
	6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale possono rece-
	dere nei casi previsti dalla legge e dall' art. 11 del presen-
	te statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in
	qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il re-
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e
	dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre
	essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di
	formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti:
	a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabi-
	liti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri
	inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli
	standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione
	aziendale.
	ART. 7 AMMISSIONE
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare do-
	manda scritta all' Organo amministrativo. La domanda dovrà in-

	dicare:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza e codice fiscale;	
	b) l'interesse a far parte della cooperativa;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e	
	dai regolamenti interni;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscri-	
	vere;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle	
	decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;	
	f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla	
	cooperazione.	
	7.2 Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle	
	persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendo-	
	no essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di leg-	
	ge, dovrà specificare:	
	1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della	

costituzione;

2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI

8.1 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

9.1 Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a versare, con le moda-

lità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali; c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa; e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa; f) a non svolgere azione alcuna che

	possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli
	interessi della Società.
	ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
	10.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o
	per causa di morte.
	ART. 11 - RECESSO
	11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
	socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammis-
	sione o che non si trovi più in grado di partecipare al rag-
	giungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro -
	subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la
	cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione
	di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla
	Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni
	dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a
	norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60
	giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla
	procedura arbitrale di cui al successivo art.40.
	11.2 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
	della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e socie-
	tà, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con

la chiusura dell' esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

ART. 12 - ESCLUSIONE

12.1 L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, comunque sulla base del principio di non discriminazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla

	Società a qualsiasi titolo	
	e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interes-	
	si sociali;	
	f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento come definito dall'arti-	
	colo 1455 del Codice Civile;	
	g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperati-	
	va	
	h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	12.2 L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio	
	di amministrazione e deve essere comunicata al socio con rac-	
	comandata.	
	12.3 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	12.4 Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricor-	
	rere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 40,	
	nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	di esclusione.	
	12.5 Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo	

	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	12.6 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE - OP-	
	POSIZIONE	
	13.1 Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	13.2 Le controversie che insorgessero tra i soci e la Coopera-	
	tiva in merito ai provvedimenti adottati dagli organi competen-	
	ti su tali materie sono demandate ad arbitrato, ai sensi del	
	successivo art. 40. L'opposizione ai menzionati provvedimenti	
	è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14 - LIQUIDAZIONE	
	14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventual-	
	mente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo effettivamente versa-	
	to e rivalutato.	
	14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	

	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice ci-
	vile. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettan-
	te alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio
	eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della
	quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies, il
	rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto
	deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di
	cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO
	15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-
	cio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettiva-
	mente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ri-
	storno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per
	i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requi-
	siti per l'ammissione alla società può subentrare alla parte-
	cipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le
	procedure di cui al precedente art. 6, in caso di pluralità di
	eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio.
	Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per
	l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota
	effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivaluta-

	zione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo prece-
	dente.
	ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-
	SPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI
	16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	16.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. Il socio che
	cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno
	in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno
	avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rappor-
	to associativo si manifesta l'insolvenza della Società; il so-
	cio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ri-
	cevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e
	per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli
	eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI
	ART. 17- SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI

17.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può inoltre emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 18 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

18.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 50,00 (cinquanta/00)

ciascuna.

ART. 19 - SOTTOSCRIZIONE E ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI
SOVVENTORI

19.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quota, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

ART. 20 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

20.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:
a) - l'importo complessivo dell'emissione; b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) - il termine minimo di durata del conferimento; d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli uti-

	li e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo re-
	stando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato
	in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto
	per i soci cooperatori; e) - i diritti patrimoniali in caso di
	recesso.
	20.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi com-
	presi i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-
	tori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci
	al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovvento-
	ri non devono in ogni caso superare i limiti di legge. Qualo-
	ra, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei
	soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da es-
	si portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costitui-
	to mediante i conferimenti dei soci finanziatori in proporzio-
	ne al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci
	cooperatori. La decisione dei soci stabilisce altresì i compi-
	ti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini
	dell'emissione delle quote.
	ART. 21 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

21.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di € 50,00 (cinquanta/00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci
e/o prevista per legge o per statuto.

22.2 E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci coope-
ratori.

22.3 Le riserve indivisibili non possono essere distribuite
tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-
glimento della società.

ART. 23 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

23.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo,
né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autoriz-
zazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende tra-
sferire, anche in parte, la propria quota deve dare comunica-
zione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R.,
fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni pre-
viste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o
nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine,
senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro
dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per dive-
nire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazio-
ne deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla

	procedura arbitrale di cui al successivo art. 40.
	ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO
	24.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.
	24.3 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; d)- ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per

le cooperative a mutualità prevalente; e) - al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali nella misura massima fissata dal D.lgs. n. 112/2017.

24.4 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

24.5 Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore. a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART. 25. - RISTORNI

25.1 Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio; - emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra

operato dagli amministratori.

25.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica / professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 26 - DECISIONI DEI SOCI

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) - l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni; b) - la nomina dell'organo amministrativo; c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; d) - le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; e) - la decisione di compiere operazioni che compor-

tano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci; g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

ART. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O
CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

27.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assi-

	curato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto. La de-	
	cisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un	
	unico documento ovvero di più documenti che contengano il me-	
	desimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori	
	della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con dirit-	
	to di voto. Restano comunque salve le disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedo-	
	no diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale	
	in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta	
	di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non	
	comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dis-	
	senso è considerato contrario alla proposta avanzata. Le deci-	
	sioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a	
	cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei	
	soci; la relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il	
	termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà	
	comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la deci-	
	sione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta,	
	indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei con-	
	trari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla de-	
	cisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo	

Amministrativo.

ART. 28 - ASSEMBLEE

28.1 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi -
dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dei
soggetti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se
nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato alme-
no otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione al-
meno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza,
spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualun-
que altro strumento (compresi il telefax e la posta elettroni-
ca) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, in-
dirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal li-
bro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il nume-
ro fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci
alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).
L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso
la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere fis-
sata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza
dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-
puta validamente costituita quando siano presenti o rappresen-
tati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministra-
tori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e
nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale

caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 29 -COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

29.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

29.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti e rappresentati. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, li chiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 30 - VOTAZIONI

30.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

	ART. 31 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	31.1 Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni	
	mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscrit-	
	to coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte.	
	31.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si	
	applica il precedente art. 19. I soci che, per qualsiasi moti-	
	vo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno	
	la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da	
	conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.	
	31.3 Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	ART. 32 - PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA	
	32.1 L'Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'As-	
	semblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. L'as-	
	semblea provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	ART. 33 - AMMINISTRAZIONE	

33.1 La società sarà amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

33.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

33.3 L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il diverso termine stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge. Gli amministratori sono rieleggibili.

33.4 Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; non può assumere il ruolo di Presidente un soggetto rappresentante di uno degli enti di cui all'articolo 4 comma 3 del D.lg.s n. 112/2017.

ART. 34 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

34.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

34.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

	rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi com-
	ponenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad
	un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità
	di esercizio della delega.
	ART. 35 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMI-
	NISTRAZIONE
	35.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presiden-
	te tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui delibera-
	re, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
	Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato. La convo-
	cazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a
	mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comun-
	que idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento -
	almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in mo-
	do che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.
	35.2 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in
	carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Con-
	siglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tut-
	ti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nomina-
	ti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-
	ti dei Consiglieri presenti.
	ART. 36 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

	36.1	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
		In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	36.2	In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.
	36.3	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.
		ART. 37 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
	37.1	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese soste-

	nute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansio-
	ni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi do-
	vuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il pa-
	rere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il com-
	penso dovuto agli Amministratori investiti di particolari in-
	carichi.
	ART. 38 - RAPPRESENTANZA
	38.1 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il
	Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò auto-
	rizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da priva-
	ti, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilascian-
	done liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di no-
	minare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-
	guardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria
	e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In
	caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i pote-
	ri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la
	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impe-
	dimento del Presidente. L'Amministratore unico o il Presidente
	del Consiglio, quest'ultimo previa apposita delibera del Con-
	siglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procu-
	re, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza del-

le norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

ART. 39 - COLLEGIO SINDACALE

39.1 Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

39.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge. Al Collegio Sindacale si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ART. 40 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE/ARBITRATO

40.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,

dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo l'apposito regolamento del servizio della Camera di Commercio di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss d.lgs n° 5/2003.

40.2 Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

40.3 Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità dell'apposito regolamento del servizio della Camera di Commercio di Sassari che provvederà alla nomina di un arbitro

40.4 Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 41 - SCIoglimento ANTICIPATO

41.1 La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'as-

	semblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori deter-	
	minando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	ART. 42 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	42.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 43 - REGOLAMENTI	
	43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	

	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Co-
	mitati tecnici se verranno costituiti.
	ART. 44 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE
	44.1 Si riassumono i requisiti mutualistici, già indicati nei
	precedenti articoli statutari, ai sensi dell'art. 2514 del Co-
	dice Civile: a) il divieto di distribuire i dividendi in misu-
	ra superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttife-
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-
	tivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-
	sto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve
	fra i soci operatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso
	di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale,
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione.
	ART. 44 - RINVIO
	44.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
	prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V
	del codice civile, contenente la "disciplina delle società
	cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione si ap-
	plicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in
	quanto compatibili.

44.2 Considerando lo status di impresa sociale di diritto si applicano, nel rispetto della normativa in materia di cooperativa sociale e di cooperative, in quanto compatibili le norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

F.ti: - Nadia Scanu - Pietro Asara - Antonia Inzaina - Dott. Fabio Papaccio Notaio, Vi è sigillo.